

MOZIONE PER LA CERTEZZA DEI PAGAMENTI PER I COMPENSI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il sottoscritto, Avv. Omar Castagnacci, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, Tess. A34711, considerato:

- che uno dei problemi più rilevanti per l'Avvocato è quello di ottenere il pagamento del proprio compenso dal cliente;
- che spesso i clienti cambiano Avvocato proprio per evitare di doverlo pagare;
- che la Regione Calabria ha emanato la **legge regionale 3 agosto 2018, n. 25** recante *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*, con la quale all'art. 3 prevede che: *"l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali"*;
- che tale normativa, vincolando il rilascio degli atti autorizzativi della pubblica amministrazione al pagamento delle spettanze al professionista da parte del committente privato, tutela la prestazione professionale in modo automatico;
- che, purtroppo, analogo meccanismo non può essere previsto per l'attività professionale dell'Avvocato;
- che, tuttavia, un deterrente per il cliente sarebbe costituito da un'anagrafe degli "insolventi", sulla stregua della Centrale Rischi della Banca d'Italia o del Crif, alla quale potrà accedere il singolo Avvocato prima di assumere l'incarico professionale;

chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di legge costituita da un articolo unico:

"Anagrafe Forense dei clienti insolventi.

1. E' istituita presso ciascun Ufficio Pareri di ciascun Ordine degli Avvocati l'Anagrafe Circondariale dei clienti insolventi.
2. Sono iscritti nell'Anagrafe di cui al precedente comma tutti i clienti nei confronti dei quali l'Avvocato presenta al Consiglio dell'Ordine una segnalazione di non avvenuto pagamento del compenso professionale per l'attività svolta.
3. L'iscritto all'Anagrafe circondariale può ottenere la cancellazione solo se certifica l'avvenuto pagamento al professionista che ha fatto la segnalazione oppure se ottiene un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dell'obbligazione.
4. E' istituita presso il Consiglio Nazionale Forense l'Anagrafe centrale dei clienti insolventi, alla quale ciascuna Anagrafe circondariale comunica, entro e non oltre 5 giorni, le avvenute iscrizioni e cancellazioni delle iscrizioni.
5. Hanno diritto ad accedere alla Anagrafe Centrale e alle Anagrafi Circondariali esclusivamente gli Avvocati iscritti ad un Ordine Circondariale degli Avvocati".